

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa a un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/C2/38.698 — CISAC) avente ad oggetto pratiche concordate riguardanti le condizioni di gestione dei diritti di esecuzione pubblica delle opere musicali, nonché di concessione delle relative licenze da parte delle società di gestione collettiva, e concretizzatesi nell'impiego, nell'ambito degli accordi di rappresentanza reciproca, di limitazioni all'affiliazione, come previste dal contratto tipo della Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (contratto tipo CISAC) o come concretamente applicate.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa anzitutto valere che la Commissione ha violato i diritti della difesa nonché le forme sostanziali laddove:

- nella decisione impugnata, ha dichiarato che la ricorrente ha partecipato a una presunta pratica concordata, quando invece la comunicazione degli addebiti inviata alla stessa si sarebbe fondata sulla teoria dell'effetto rete; la ricorrente non sarebbe quindi stata posta nelle condizioni di presentare le proprie difese con riguardo alla sua partecipazione a una presunta pratica concordata;
- non ha motivato il fatto di aver mantenuto nei confronti della ricorrente l'addebito vertente sulle limitazioni all'affiliazione che figurerebbero negli accordi di rappresentanza reciproca stipulati tra società di autori europee ovvero applicate de facto dalle medesime, quando invece la ricorrente aveva dimostrato di aver eliminato dette clausole e di non applicarle;
- non ha fornito una definizione dell'attività oggetto della decisione impugnata, concernente l'infrazione relativa a una asserita pratica concretata e, in tal modo, nemmeno della portata della sua ingiunzione.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE allorché:

- ha dichiarato che la ricorrente è incorsa in un'infrazione fondata sulla clausola di affiliazione, quando invece la ricorrente aveva dimostrato di avere eliminato dette clausole e di non applicarle;
- è incorsa in un manifesto errore di valutazione relativamente alla radiodiffusione via satellite, dato che le società d'autori si erano impegnate, rispettivamente, a fornire agli operatori di radiodiffusione via satellite un'autorizzazione valida per più parti del territorio idonea a coprire l'intera impronta satellitare utilizzata per la diffusione dei loro programmi;
- ha accolto una definizione di mercato scorretta;
- ha dichiarato, senza dimostrarlo, che la ricorrente ha partecipato a una presunta pratica concordata;

- ha concluso nel senso dell'esistenza di una pratica concordata, quando invece la pretesa concertazione tra società d'autori non era di natura tale da restringere la concorrenza;
- ha proibito alle società d'autori «ogni atto o condotta avente un oggetto ovvero un effetto identico o analogo» alle presunte pratiche concordate che sarebbero confluite nelle limitazioni territoriali contenute negli accordi di rappresentanza reciproca, pur affermando che ciascuna società è libera di stabilire, in modo bilaterale, la portata degli accordi di rappresentanza reciproca da essa stipulati; difatti, simili contraddizioni costituiscono una minaccia per la certezza del diritto.

Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — KODA/Commissione

(Causa T-425/08)

(2008/C 327/59)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: KODA (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti K. Dyekjær e J. Borum)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, nella sua interezza, o
- in subordine, annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, nella sua interezza per quanto concerne la KODA; o
- annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC; o
- in subordine, annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, per quanto concerne la KODA; o
- in ulteriore subordine, annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, per quanto concerne la trasmissione via cavo; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., caso COMP/C2/38.698 — CISAC, con cui la Commissione ha stabilito che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 del Trattato SEE avendo incluso nei suoi accordi di rappresentanza reciproca o avendo operato nella sua prassi limitazioni relative allo status di membro (art. 1) e clausole di esclusiva (art. 2) e avendo concertato limitazioni territoriali in modo tale da limitare una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione nel caso dell'attribuzione di licenze di diritti per la diffusione pubblica di opere musicali via internet, via satellite e via cavo (art. 3).

A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente fa valere che:

- la decisione impugnata è affetta da un vizio sostanziale di forma, in quanto, in un punto centrale, la comunicazione degli addebiti è differente dalla decisione finale;
- la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto i) non sarebbe provato che l'inclusione da parte della ricorrente di limitazioni territoriali nei suoi contratti di rappresentanza reciproca per la diffusione via internet, via satellite e via cavo sia il risultato di una pratica concertata con le altre società di gestione operanti nel SEE, e in quanto ii) le limitazioni territoriali non costituiscono restrizioni della concorrenza.

Subordinatamente la ricorrente afferma che nella decisione impugnata non è stato dimostrato che sussista una violazione per quanto concerne la concessione di licenze di diritti di trasmissione via cavo.

Ricorso proposto il 1° ottobre 2008 — AKM/Commissione

(Causa T-432/08)

(2008/C 327/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlsberger)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione in relazione alla AKM ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha ad oggetto la decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., nel caso COMP/C2/38.698 — CISAC, in cui la Commissione ha dichiarato incompatibili con l'art. 81 CE e con l'art. 53 dell'accordo SEE pratiche concordate legate alla reciproca concessione di diritti musicali d'autore tra società di gestione appartenenti alla International Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori — CISAC).

La ricorrente chiede che la decisione venga annullata in quanto la Commissione ha dichiarato che la AKM — inserendo nei suoi accordi di reciprocità le limitazioni all'affiliazione di cui all'art. 11, n. 2, del contratto tipo CISAC ovvero operando de facto limitazioni dell'affiliazione nonché coordinando la delimitazione territoriale delle licenze — ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e ha ordinato alla AKM di porre fine a tali infrazioni.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.

La ricorrente afferma, innanzitutto, che la Commissione ha ricostruito in modo errato i fatti in relazione all'applicazione da parte della AKM di limitazioni dell'affiliazione. La Commissione non avrebbe addotto prove che confermino la reale applicazione di una tale limitazione da parte della AKM. Al contrario, la Commissione avrebbe ignorato elementi che indicano che la AKM persegue una «politica aperta di affiliazione». Inoltre, la Commissione avrebbe trascurato il fatto che le clausole di affiliazione precedentemente in vigore nei contratti di reciprocità della AKM sono state almeno implicitamente disapplicate e non sarebbero più contenute nei contratti di reciprocità conclusi dalla AKM.

In aggiunta, l'art. 3 della decisione della Commissione, con cui la Commissione contesta alla AKM di aver «violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE coordinando i limiti territoriali così da limitare la validità di una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione collettiva», contrasterebbe con la motivazione. Nel dispositivo della decisione mancherebbe, in particolare, una limitazione alle forme di diffusione (satellite, internet e cavo) che la Commissione tratta nelle sue considerazioni.

In più le esistenti limitazioni territoriali delle licenze nei contratti di reciprocità della AKM non sarebbero il risultato di una pratica concordata. Per provare l'esistenza di una consapevole concertazione delle pratiche la Commissione fondamentalmente si sarebbe richiamata solamente al fatto che i contratti di reciprocità delle società di gestione europee, di fatto, seguono un sistema uniforme. Tale comportamento parallelo troverebbe la propria spiegazione con certezza in strutture di mercato tramandatesi storicamente e nel quadro normativo che disciplina l'attività delle società di gestione.

Infine, la decisione della Commissione violerebbe il principio di tassatività in quanto dall'art. 4, n. 2, della decisione non risulterebbe chiaramente il significato della richiesta «di rivedere» certe clausole contrattuali.